

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

12.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **EDDA FAGNI**

INDICE

	PAG
Disegno e proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino (2513);	
Lucchesi ed altri: Disciplina della pesca sportiva e da diporto (272);	
Lucchesi ed altri: Divieto di pesca con attrezzature « appesantite » (273)	3
Fagni Edda, <i>Presidente</i>	3
Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
Limite di risarcimento nei trasporti aerei internazionali di persone (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (2727)	3
Fagni Edda, <i>Presidente</i>	3, 5
Ghinami Alessandro, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	5
La Penna Girolamo, <i>Relatore</i>	5
Votazione segreta:	
Fagni Edda, <i>Presidente</i>	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,55.

SEVERINO CANNELONGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino (2513); e delle proposte di legge Lucchesi ed altri: Disciplina della pesca sportiva e da diporto (272); Lucchesi ed altri: Divieto di pesca con attrezzature « appesantite » (273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino »; e delle proposte di legge Lucchesi ed altri: « Disciplina della pesca sportiva e da diporto »; Lucchesi ed altri: « Divieto di pesca con attrezzature " appesantite " ».

Informo la Commissione che sul provvedimento all'ordine del giorno sono pervenuti i pareri della I e dell'XI Commissione, mentre la V Commissione è convocata in sede consultiva per l'espressione del parere oggi alle ore 15,30. Pertanto, il

seguito della discussione è rinviato a domani, 16 giugno 1988, alle ore 9,20.

Seguito della discussione del disegno di legge: Limite di risarcimento nei trasporti aerei internazionali di persone (Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato) (2727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Limite di risarcimento nei trasporti aerei internazionali di persone », già approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 maggio 1988.

Comunico ai colleghi che sul disegno di legge n. 2727 sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II e V.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Ai sensi della presente legge:

a) il termine « Convenzione » indica la « Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929 », resa esecutiva con la legge 19 maggio 1932, n. 841;

b) il termine « Protocollo » indica il « Protocollo che apporta modifiche alla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmato a l'Aja il 28 settembre 1955 »,

reso esecutivo con legge 3 dicembre 1962, n. 1832;

c) per « trasporto aereo internazionale » si intende quello definito dall'articolo 1 della Convenzione come modificato dall'articolo 1 del Protocollo.

(È approvato).

ART. 2.

1. Nel trasporto aereo internazionale di persone, compiuto da vettori italiani o stranieri, come nel caso che in base al contratto sia previsto soltanto lo scalo in territorio italiano, il vettore potrà beneficiare della limitazione di responsabilità secondo il regime disposto dalla Convenzione, come modificato dal Protocollo, a condizione che:

a) avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 22, alinea 1, della Convenzione, abbia stabilito nelle sue condizioni generali di trasporto ovvero, per i voli non di linea, sia fissato nelle rispettive autorizzazioni o licenze, a seconda dei casi, un limite di risarcimento per morte o lesione personale almeno pari, per ciascun passeggero, a centomila diritti speciali di prelievo quali definiti dal Fondo monetario internazionale, convertibili in valuta nazionale, applicando la parità fissata dallo stesso Fondo monetario internazionale;

b) abbia assicurato la propria responsabilità civile per il danno da morte o lesione personale del passeggero, in conformità all'articolo 3.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai vettori italiani anche per i trasporti aerei che non abbiano origine, destinazione o scalo in territorio nazionale.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), è emanata in attesa della entrata in vigore del Protocollo aggiuntivo n. 3, adottato a Montreal il 25 settembre 1975, di cui alla legge 6 febbraio 1981, n. 43.

(È approvato).

ART. 3.

1. Nei trasporti aerei internazionali di persone, indicati nell'articolo 2, il vettore dovrà provvedere a stipulare, con idonea impresa assicuratrice, contratto di assicurazione a copertura della propria responsabilità civile per danni da morte o lesione personale del passeggero per massimale almeno pari, per ciascun passeggero, a centomila diritti speciali di prelievo quali definiti dalla lettera a) dell'articolo 2.

2. L'impresa assicuratrice è giudicata idonea se la sua solvibilità è stata certificata da una pubblica autorità dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile o dello Stato in cui l'impresa assicuratrice ha la propria sede principale; per le imprese di assicurazione italiane la certificazione è effettuata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). In mancanza della certificazione di solvibilità, l'impresa assicuratrice è giudicata idonea se è riassicurata per i rischi ed il massimale di cui al comma 1.

3. L'aeromobile non può circolare se manca o è inadeguata la copertura assicurativa di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Ministero dei trasporti potrà chiedere in ogni momento al vettore aereo di dimostrare l'esistenza di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni subiti dal passeggero secondo quanto sopra previsto. In caso di inosservanza della prescrizione di cui sopra, il Ministero dei trasporti adotterà i provvedimenti previsti dalla legge 11 dicembre 1980, n. 862, e relativi decreti ministeriali di attuazione, per l'inadempimento di obblighi gravanti sull'esercente italiano o straniero di servizi di trasporto di linea o non di linea.

ART. 4.

1. Il vettore dovrà provvedere agli adempimenti di cui ai precedenti articoli entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Gli onorevoli La Penna, Testa Antonio, Fagni, Cannelonga, Ciafardini, Angelini, Savio, Donati, Matteoli, Piredda e Maccheroni, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,
in relazione alle disposizioni recate dal secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2727,

impegna il Governo

a provvedere che, in caso di assenza della certificazione di solvibilità dell'impresa assicuratrice da parte dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile o dello Stato in cui l'impresa assicuratrice ha la propria sede principale, per i vettori aerei stranieri operanti in Italia, sussista l'obbligo di fornire attestazione circa l'esistenza di idonea copertura riassicurativa sul mercato riassicurativo internazionale ramo aviazione per i rischi ed il massimale di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge n. 2727 ».

0/2727/9/1.

Osservo che l'ordine del giorno 0/2727/9/1 è stato sottoscritto da un larghissimo schieramento politico e mira a garantire il massimo impegno del Governo nel controllo sull'idoneità delle coperture riassicurative per i danni concernenti il ramo aviazione.

GIROLAMO LA PENNA, *Relatore*. Nel confermare la necessità — più volte sottolineata durante la discussione — di approvare con urgenza e senza modifiche il disegno di legge, ritengo tuttavia indispensabili due precisazioni in ordine alla volontà del legislatore. La prima è che le coperture riassicurative devono essere idonee, e a ciò si provvede con l'ordine del giorno testé letto. La seconda attiene all'esatta lettura del comma 1 dell'articolo 2, nel quale le parole « come nel caso che in base al contratto » — di per sé lessicamente equivoche — devono correttamente intendersi nel senso di « anche nel caso che in base al contratto ».

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione dell'ordine del giorno accolto dal Governo ?

GIROLAMO LA PENNA, *Relatore*. Insistiamo per la votazione, signor presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Limite di risarcimento nei trasporti aerei internazionali di persone » *(Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato) (2727)*:

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Borghini, Cannelonga, Chella, Ciafardini, Ciocci, Donati, Fagni, Faraguti, Ciocci, Ciafardini, Donati, Faraguti, Fagni, Grippo, La Penna, Lia, Maccheroni, Mangiapane, Matteoli, Mensurati, Menziotti, Paoli, Petrocelli, Piredda, Poti, Sanguineti, Santonastaso, Savio, Testa Antonio.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA